



COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Sud Sardegna)

Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. . 070939039 - Fax 070939955

mail protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 64 seduta del **10-09-2018**

**Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
PER L'ANNUALITÀ 2018. RIPARTIZIONE RISORSE.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dieci** del mese di **settembre** alle ore **16:24**, nella Sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale e sono intervenuti i Sigg.ri:

Cadeddu Emanuela	Sindaco	P
Masala Fabiano	Assessore	P
Cadau Egidio	Assessore	P
Aroffu Carlo Andrea	Assessore	A

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Fulghesu Fabio

Assume la Presidenza il Sindaco Cadeddu Emanuela, la quale, constatato il numero legale degli intervenuti, illustra il punto di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Bilancio Economico Finanziario anno 2018 approvato con delibera di C.C. n.10 del 23.05.2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici a soggetti privati ed Enti pubblici approvato con delibera di C. C. n. 31/2014, in particolare gli artt. 7 e 8;

PREMESSO che lo stanziamento complessivo previsto nel bilancio di previsione 2018 per la concessione dei benefici economici a Enti pubblici e soggetti privati è di € 15.000,00 e che i settori d’intervento sono elencati all’art. 8 del Regolamento comunale;

VISTO l’art 7 del Regolamento comunale più sopra citato che indica che la concessione di benefici economici può essere disposta dall’Amministrazione Comunale a favore dei seguenti soggetti:

- a) enti pubblici, per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e svolgono iniziative di specifico e particolare interesse a favore della comunità locale;
- c) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;

RICHIAMATO l’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in base al quale le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall’anno 2011;

CONSIDERATO che le iniziative ed attività sovvenzionabili, oltre ad attenere ad esigenze ed interessi che non esulino dal territorio comunale, non debbono invadere campi di azione anche locali, riservati per legge allo Stato o ad altri Enti pubblici in via esclusiva;

PRESO ATTO delle pronunce in materia della Corte dei Conti - Sezione controllo Lombardia, con la deliberazione n. 1075/PAR del 23 dicembre 2010, e della la Corte dei Conti - Sezione controllo Puglia, con la deliberazione n. 163/PAR/2010, secondo le quali l’art. 6, comma 9, del d.l. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 (il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2011, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni) investe implicitamente i contributi che le amministrazioni pubbliche destinano annualmente soprattutto all’associazionismo locale;

CONSIDERATO che, più recentemente, la Corte dei Conti sez. regionale di Controllo per il Veneto Delib. 313/2016, ha evidenziato, con riguardo anche a recenti norme che *“In tutti questi casi, pur nelle accennate differenze applicative, il riconoscimento specifico del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118, ult. comma, Cost., articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) va peraltro letto, ad avviso della Sezione (parere n. 336/2011 del 25/07/2011), in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell’articolo 3 e dell’intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l’esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per “il pieno sviluppo della persona umana” (art. 4, comma 2, Cost.); per cui “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”: in cui cioè “lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale” (Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto “vicine ai cittadini interessati” (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale”.* La stessa Corte rileva che *“Ove - invece - la prestazione sia resa spontaneamente dai cittadini, ad avviso della Sezione, si rientra nell’ambito delle attività di volontariato, in quanto sussiste il requisito della gratuità che, unitamente a quelli della personalità e spontaneità della prestazione, concorre a qualificare tale attività ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266 del 1991 (cfr., Cassazione, sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12964”;*

CONSIDERATO che il Comune ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000 è titolare di una competenza piena sulle "funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

ATTESO che, secondo i pareri su richiamati, possono ritenersi ammissibili quelle contribuzioni (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) all'associazionismo locale che sono legate allo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria e, quindi, che l'attività deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

VISTO l'art. 2 del vigente Statuto Comunale, di seguito trascritto:

"Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità Nazionale;

b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita";

VISTA la delibera di G.C. n. 043 del 20/06/2018 ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO E DETERMINAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI PER L'ANNUALITÀ 2018";

DATO ATTO che con la delibera di G.M. n.043 del 20/06/2018 più sopra citata, si dispone di:

- Individuare per l'anno 2018 i seguenti settori d'intervento per l'assegnazione dei contributi a soggetti privati ed Enti pubblici :

a) attività di promozione sportiva e ricreativa;

d) attività di valorizzazione del tessuto economico;

b) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;

-Ripartire per l'anno 2018 le somme disponibili per la concessione di contributi ordinari ad enti pubblici e soggetti privati, pari all'importo di € 15.000,00, secondo le seguenti modalità:

a) Attività di promozione sportiva e ricreativa

Risorse: lo stanziamento è di € 6.500,00 e sarà utilizzato per: __Contributi alle società ed enti che operano nel settore sportivo;

b) Attività di valorizzazione del tessuto economico e lo sviluppo turistico del territorio

Risorse: lo stanziamento è di € 8.500,00 e sarà utilizzato per: __Contributi alle società ed enti che operano nel settore;

PRESO ATTO che in data 10.07.2018 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle richieste per i per l'assegnazione di contributi a soggetti privati ed Enti pubblici operanti nel territorio di Pauli Arbarei per l'annualità 2018;

VISTA l'istruttoria predisposta dall'ufficio Socio Culturale , dove si dà atto delle seguenti risultanze:

- entro il termine delle ore 13:00 del giorno 13.07.2017 sono pervenute n. 3 istanze, da parte delle seguenti associazioni/società:
- 1. Richiesta del 23.07.2018 - Prot. n. 3230 del 23.07.2018 : Associazione Turistica Pro Loco di Pauli Arbarei, con sede legale in via Vittorio Emanuele III n.36- 09020 Pauli Arbarei (Sud Sardegna), P. Iva 02700480920;
- 2. Richiesta del 26.07.2018 - Prot. n. 3295 del 26.07.2018 : A.S. D. Circolo Tennis Sant'Agostino, con sede legale in Via Grazia Deledda n.10 C.F. 91025420927, iscritta all'Albo Regionale delle Società Sportive della Sardegna ai sensi dell'art. 9 della L. R. n.17/99 al n. 03112 e al n.Z010477 del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.;
- 3. Richiesta del 27.07.2018 - Prot. n. 3321 del 30.07.2018 : A.S. D. Polisportiva Pauli Arbarei, con sede legale in Piazza Europa n.1 C.F.91007930927, iscritta all'Albo Regionale delle Società Sportive della Sardegna ai sensi dell'art. 9 della L. R. n.17/99 al n. 02729 e al n.105927 del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.;

DATO ATTO che occorre assegnare le somme stanziare in bilancio per i contributi per l'attività ordinaria anno 2018 alle società/associazioni richiedenti;

DATO ATTO che per l'assegnazione dei contributi alle società //associazioni sportive è previsto il parere consultivo della Commissione Comunale allo sport, come da Regolamento per il funzionamento di detta Commissione approvato con atto di C.C. n.17 del 14.07.2006;

DATO ATTO che in data 05.09.2018 si è riunita la Commissione Comunale allo Sport nei tempi e modalità ivi previsti dal Regolamento;

VISTO il Verbale della Commissione Comunale allo Sport del 05.09.2018, che propone, tenuto conto dei bilanci di previsione e delle programmazioni delle attività delle associazioni sportive richiedenti il contributo, di assegnare la somma complessiva di € 3.500,00, ridimensionata rispetto allo stanziamento complessivo disponibile di € 6.500,00, in quanto l'A.S. D. Polisportiva Pauli Arbarei, non ha effettuato l'iscrizione per la stagione sportiva 2018/2019 al Campionato di calcio 2^ categoria regionale, come segue:

- a) € 2.000,00 all' A.S. D. Polisportiva Pauli Arbarei;
- b) € 1.500,00 all' A.S. D. Circolo Tennis Sant'Agostino di Pauli Arbarei;

VISTA la programmazione e il bilancio di previsione dell'Associazione Turistica Pro Loco di Pauli Arbarei, con sede legale in via Vittorio Emanuele III n.36- 09020 Pauli Arbarei (Sud Sardegna);

RITENUTO confermare quanto proposto dalla Commissione Comunale allo Sport nella seduta del 05.09.2018 e assegnare la somma di € 3.500,00 per favorire l'attività delle associazioni sportive per l'annualità 2018, secondo la seguente ripartizione :

- a) € 2.000,00 all' A.S. D. Polisportiva Pauli Arbarei con sede legale in Piazza Europa n.1 C.F.91007930927;
- b) € 1.500,00 all' A.S. D. Circolo Tennis Sant'Agostino di Pauli Arbarei con sede legale in Via Grazia Deledda n.10 C.F. 91025420927;

RITENUTO assegnare all'Associazione Turistica Pro Loco di Pauli Arbarei la somma di € 8.500,00 stanziata per favorire l'attività delle associazioni settore turistico -ricreativo per l'annualità 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, P.I., Cultura, Sport e Spettacolo e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267;

Con voti unanimi a favore

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale.

DI ASSEGNARE la somma complessiva di € 12.000,00 quale contributi anno 2018 alle società/associazioni richiedenti secondo la seguente ripartizione:

- € 2.000,00 all'A. S.D. Polisportiva "Pauli Arbarei" con sede legale in Piazza Europa n.1 09020 Pauli Arbarei - C. F.91007930927;

- € 1.500,00 all' A. S.D. Circolo Tennis Sant'Agostino, con sede legale in Via Grazia Deledda n.10- 09020 Pauli Arbarei - C.F. 91025420927;

- € 8.500,00 all'Associazione Turistica Pro Loco Pauli Arbarei con sede legale in via Vittorio Emanuele III n.36- 09020 Pauli Arbarei - P. Iva 02700480920.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici a soggetti privati ed Enti pubblici, approvato con delibera di C. C. n. 31/2014, ciascun contributo sarà erogato per il 50% a titolo di acconto e il saldo a seguito della presentazione delle pezze giustificative relative alle spese effettuate e rendicontabili.

DI DARE ATTO che il corrente provvedimento deliberativo si configura come sostegno all'iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, quindi nell'interesse della collettività anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, e che in particolare si configura quale strumento di perseguimento di pubblico interesse, nel caso di specie coincidente con finalità di favorire lo sviluppo delle attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, nonché le attività e manifestazioni di cultura e tradizioni che costituiscono strumento di crescita e sviluppo del territorio.

DI DARE ATTO che la somma totale di € 12.000,00 è prevista per l'importo di € 3.500,00 al Cap. 6625 /1 e per l'importo di € 8.500,00 al cap.6515/3 del bilancio economico finanziario anno 2018.

DI DEMANDARE alla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, P.I., Cultura, Sport e Spettacolo ogni ulteriore adempimento di carattere gestionale.

DI RENDERE, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D- Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la rapida adozione dei relativi atti gestionali applicativi della presente.

IL PRESIDENTE

F.to Cadeddu Emanuela - Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Fabio Fulghesu

Parere Tecnico: si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
F.to Dott.ssa Rita Carta

Parere Contabile: si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
F.to Rag. Vincenzo Garau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 417 del Registro di Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12 al 27 Settembre 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Pauli Arbarei, 12 Settembre 2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo Consiglieri come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-09-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

Copia conforme all'originale